

Pubblicato il 14/01/2022

N. 00025/2022 REG.PROV.CAU.  
N. 01335/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2021, proposto da

Ristorante Parco dei Pini S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giulio Forleo, Emilio Lucisani, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;***contro***Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;***per l'annullamento,****previa adozione di misure cautelari ex artt. 55 c.p.a.:*

- a) della determinazione del Commissario Straordinario ARET Pugliapromozione nr. 1524/2021 del 28.10.2021, notificata via pec in data 29.10.2021, avente ad oggetto «*POR PUGLIA 2014-2020 asse III "competitività delle piccole e medie imprese", azione 3.3 "interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche", sub-azione 3.3.b (adp 3.3.4) - avviso "custodiamo il turismo in puglia 2.0" sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche con interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa (PMI turismo) - rigetto della domanda di sovvenzione dell'impresa ristorante parco dei pini s.r.l. per inammissibilità*»;
- b) della nota di preavviso di diniego prot. n. IT08210020027, trasmessa via pec in data 27.09.2021; ove e per quanto occorra;
- c) della determinazione del Commissario straordinario Pugliapromozione n. 1140 /2021 del 9.07.2021;
- d) dell'Avviso prot. n. 14286 del 9.07.2021, allegato alla Determinazione sub c);
- e) della D.G.R. Puglia 724 del 3 maggio 2021;
- f) della D.G.R. Puglia 250 del 15 febbraio 2021;
- g) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

l'interesse pretensivo fatto valere da parte ricorrente non appare suscettibile di favorevole valutazione in relazione all'incontestata mancanza del prescritto codice ATECO al momento della presentazione dell'istanza di sovvenzione, quale prescritto dalla *lex specialis*, non sopperibile dall'asserito svolgimento di fatto della relativa attività;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Maria Luisa Rotondano**

**IL PRESIDENTE**  
**Angelo Scafuri**

**IL SEGRETARIO**